

REGOLAMENTO
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI TECNICI
(<20.000, 00) IN ECONOMIA
ENTE REGIONALE ROMANATURA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito denominato "codice".
2. Per ogni acquisizione in economia, l'Ente Regionale RomaNatura opera attraverso un Responsabile del Procedimento, ai sensi del successivo art. 7.
3. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure previste dal presente regolamento, e verrà di seguito nominato "Operatore Economico".
4. Vista la Determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell'Autorità per la Vigilanza, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, dei servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro. Si intende per servizi tecnici la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la direzione di esecuzione del contratto per servizi e Forniture, la responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e la responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 2

TIPOLOGIA DI SPESE PER FORNITURE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

1. Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese riconducibili alle categorie indicate negli allegato 1A, 1B, 1C, entro i limiti di spesa riportati al successivo art. 3.

ART. 3

MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a. *in amministrazione diretta;*
 - b. *a cottimo fiduciario.*
2. Sono eseguiti *in amministrazione diretta* gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio eventualmente assunto per

l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 7. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.

Per quanto concerne i servizi e forniture assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 20.000 euro.

3. Sono acquisiti *a cottimo fiduciario* gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi art. 4 e 5 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

ART. 4

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci, ai sensi dei successivi commi 2, 3, con riguardo alle propri specifiche esigenze ovvero quando le forniture ed i servizi siano da considerarsi inerenti le manutenzioni ordinarie, straordinarie con particolare rilevanza e rispetto del patrimonio immobiliare, ambientale, vegetazionale.

Il ricorso alle acquisizioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
2. Per i servizi e forniture inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
 3. Per i servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alla soglia di 137.000,00 euro l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente di cui al successivo art. 6.
 4. La modalità di affidamento di Servizi e Forniture in economia per importi superiori ai 20.000,00 e fino ai 137.000,00 è la seguente:
 - Richiesta di preventivi da parte del Responsabile del Procedimento che deve contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura o del servizio richiesto, le modalità e le condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio i relativi prezzi, le modalità di pagamento;
 - Attivazione Procedura Negoziata ai sensi del comma 6, art. 57 del D.Lgs.163/2006 e secondo quanto specificato nel comma 3 del presente articolo;

5. Nessuna prestazione di servizi e forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento, possono essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
6. Le forniture ed i servizi devono essere dichiarati regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento.
7. L'affidatario dei servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica, professionale, economica, finanziaria prescritta prestazioni di pari importo affidate con la procedura di scelta del contraente.
8. Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi IVA esclusa.

ART. 5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INFERIORI A € 20.000

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, vista la Determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell'Autorità per la Vigilanza, la stazione appaltante può procedere attraverso l'attività contrattuale in economia mediante affidamento diretto dei servizi tecnici < 20.000,00 euro (*progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, responsabile della sicurezza in fase di progettazione, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e direzione esecuzione del contratto per servizi e forniture*), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice.

ART. 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili ed urgenti per il funzionamento dell'Ente, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie con particolare rilevanza e rispetto del patrimonio immobiliare, ambientale e vegetazionale gestito dall'Ente nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7 in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a. Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, vegetazionale ed ambientale gestito dall'Ente;
 - b. riparazione di opere o impianti quanto l'esigenza è rapportata ad avveni imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del codice;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di spesa;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 211.000 euro.
4. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 8, art. 125 D.Lgs. 163/2006.
5. Per i lavori di importi pari o superiori a 40.000 euro e fino a 211.000 euro è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente di cui al successivo art. 6.
9. La modalità di affidamento di Lavori in economia per importi superiori ai 40.000,00 e fino ai 211.000,00 è la seguente:
 - Richiesta di preventivi da parte del Responsabile del Procedimento che deve contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura o del servizio richiesto, le modalità e le condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio i relativi prezzi, le modalità di pagamento;
 - Attivazione Procedura Negoziata ai sensi del comma 6, art. 57 del D.Lgs.163/2006 e secondo quanto specificato nel comma 5 del presente articolo;
6. L'affidatario dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica, professionale, economica, finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con la procedura di scelta del contraente e deve possedere il Certificato SOA per importi di lavori da affidare superiori ai 150.000,00. Agli elenchi di operatori economici tenuti dall'Ente possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti sopra specificati. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
7. Nessuna prestazioni di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
8. Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi IVA esclusa.

ART. 7

ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici cui richiedere preventivi, anche in via telematica e/o da invitare, per l'affidamento di forniture, servizi o lavori in economia sono tutti quelli compresi negli elenchi predisposti dall'amministrazione di cui al successivo comma 2.
2. Gli elenchi degli operatori economici per i lavori, servizi e forniture sono i seguenti:
 - Elenco Forniture;
 - Elenco Servizi;
 - Elenco Lavori;
3. **Agli elenchi degli operatori economici, tenuti dall'Ente, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, compilando e spedendo all'Ente Regionale RomaNatura – Via Gomenizza, 81 – 00195 Roma, i moduli 1A, 1B, 1C allegati al presente Regolamento, la Camera di Commercio, la Fotocopia del Documento di Identità, il Certificato S.O.A. (nel caso di iscrizione cat. Lavori > 150.000,00).**

4. Nel caso di iscrizione a Servizi Tecnici, l'interessato dovrà allegare al modulo 1B curriculum vitae.

4. Gli elenchi all'uopo forniti dall'amministrazione vengono costituiti o aggiornati nei primi 90 giorni di ogni anno con adeguata pubblicazione.
5. Qualora sussistano ragioni di specialità, l'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute.
6. Sino all'emanazione dei suddetti elenchi, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Responsabili del Procedimento di cui all'art. 7, individuano gli operatori economici sulla base di indagini di mercato.
7. In ogni caso gli operatori sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione a parità di condizioni nell'ambito della medesima tipologia.

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, il Responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, verrà individuato con Determinazione Dirigenziale del Dirigente responsabile.
2. Per ogni singolo intervento relativo a Servizi e Forniture, il Responsabile del procedimento, verrà individuato con Determinazione del Dirigente responsabile.
3. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 5, dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, deve posseder titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura deve essere un tecnico di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, l'Ente nomina il Responsabile del Procedimento tra i propri dipendenti in servizio assegnati all'Ente Regionale RomNatura.

ART. 9

INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

1. Nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00 euro ed il lavoro inferiore ai 40.000,00 euro è consentito il ricorso ad un operatore economico con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
In tal caso il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 7, provvede a richiedere per iscritto la presentazione del preventivo all'operatore economico entro un termine da stabilirsi di volta in volta, indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'operatore economico di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'operatore economico e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il medesimo venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Nel caso di servizio tecnico di importo inferiore ai 20.000 euro è consentito il ricorso ad affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice. In tal caso il Responsabile

del Procedimento provvederà a richiedere per iscritto la presentazione di un prospetto di parcella professionale entro un termine da stabilirsi di volta in volta.

3. Nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo superiore ai 20.000,00 euro e fino ad un importo di euro 137.000,00 ed il lavoro superiore ai 40.000,00 euro e fino ad un importo di euro 211.000 euro, il Responsabile del Procedimento può:

- richiedere i preventivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma 6.;
- Attivare la procedura negoziata, avendo un progetto esecutivo oggetto di gara, ai sensi del comma 6, art. 57 del D.Lgs. 163/2006 sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui all'art. 6;

Successivamente ad individuazione del miglior preventivo e/o a formale aggiudicazione (nel caso di procedura negoziata) sarà necessario stipulare un contratto di appalto tra l'Ente e l'operatore economico aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006.

ART. 10

SCELTA DEL PREVENTIVO E/O FORMALE AGGIUDICAZIONE

1. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, il responsabile del procedimento, di cui all'art. 7, accertatene la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per l'Ente.
2. Nel caso di attivazione di procedura negoziata, il Responsabile del Procedimento effettuerà la formale procedura di gara e di aggiudicazione prevista ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11

CONTRATTO DI APPALTO/ORDINAZIONE

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 9, il responsabile del procedimento, di cui all'art. 7, successivamente all'atto di impegno effettuato dal Dirigente del Settore competente, ricevuti altresì i visti contabili, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 8, senza necessità di formale contratto per importi di servizi e forniture inferiori ai 20.000,00 e per lavori inferiori ai 40.000,00 euro e con contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per servizi e forniture superiori ai 20.000,00 e per lavori superiori ai 40.000,000. L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, al capitolo di

bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

ART. 12

ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui all'art 7. Il responsabile del procedimento può delegare ad altro dipendente del medesimo servizio il corretto svolgimento dell'intervento ed in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori, servizi e forniture o nominare in base agli importi ed alla complessità dei Lavori, Servizi Forniture, un Direttore dei Lavori e/o Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. In caso di applicazioni delle penali, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 13

PAGAMENTI – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – COLLAUDO

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. In ogni caso la liquidazione deve essere effettuata con Determinazione del Dirigente del Settore.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazioni di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate nel codice. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal codice predetto.

Il Responsabile Servizio Gare e Contratti

Ing. Simona Di Cola